



COMUNE DI CAPENA

(Provincia di Roma)

ORDINANZA SINDACO

Numero 8 del 21-05-2008
Numero Registro Generale 29

OGGETTO: PREVENZIONE INCENDI

IL SINDACO

Vista la legge 03.03.1975 n. 47;

Vista la Legge Regionale 04.02.1974 n. 5;

Vista la Legge n.267/2000;

Vista l'O.P.C.M. n. 3606/2007

Considerato necessario adottare gli opportuni accorgimenti per salvaguardare l'incolumità pubblica, nonché il patrimonio boschivo comunale;

ORDINA

E' VIETATO dal **01/06/08** al **30/09/08**, periodo ritenuto di "GRAVE PERICOLOSITA'" nelle zone boschive a distanza minore i 200 metri da boschi, accendere fuochi e compiere ogni altra azione che possa, comunque, arrecare pericolo mediato o immediato di incendio.

E' VIETATO nel medesimo periodo, anche agli enti territoriali, sia di depositare che di fare fuoco ad immondizie di qualsiasi natura in zone boscate e, comunque a distanza inferiore a metri 200 dalla stessa sempre, comunque, l'abbruciamento delle stoppie e degli altri residui vegetali può essere effettuato soltanto quando la distanza dei boschi è superiore a metri 200 e purché il terreno su cui si effettua l'abbruciamento venga circoscritto ed isolato con solchi di aratro per una fascia di larghezza non inferiore a metri 10 e non spiri vento forte ed il fuoco sia tenuto sotto controllo da personale idoneo ed adeguato, sia all'area sottoposta a bruciatura, sia al fronte di fuoco e fino al completo spegnimento delle ceneri; comunque nel periodo sopra indicato, fuori dai casi di divieto assoluto di cui al precedente capoverso, dell'abbruciamento delle stoppie o altri residui vegetali si deve dare notizia scritta e circostanziata al comune o alla locale stazione forestale, almeno 48 ore prima. Le autorità locali e forestali possono disporre la sospensione o il rinvio delle operazioni, motivandole.



COMUNE DI CAPENA

(Provincia di Roma)

L'abbruciamento delle risulte all'interno dei boschi di castagno effettuato sul posto per eliminare sia risulte da raccolto che i parassiti che vi si annidano, è subordinato anch'esso a comunicazione preventiva, almeno 48 ore prima, alle autorità comunali e al comando stazione della forestale.

E' FATTO OBBLIGO, ad Enti e privati possessori a qualsiasi titolo, di effettuare la perimetrazione dei terreni coltivati a cereali, immediatamente dopo il raccolto, con solchi di aratro per una fascia di almeno ml 10.

E' FATTO OBBLIGO, altresì, agli Enti e privati possessori a qualsiasi titolo di terreni incolti, di tenere costantemente sgombri gli stessi da qualsiasi vegetazione infestante per tutto il periodo di "grave pericolosità", ad evitare che il seccume vegetale possa costituire mezzo di propagazione di eventuali incendi.

E' FATTO OBBLIGO, entro il **15 luglio P.V.**, ai possessori a qualsiasi titolo dei terreni situati a distanza inferiore a m. 200 da boschi, di interrare le stoppie o altri residui vegetali.

E' FATTO OBBLIGO, ad Enti e privati possessori a qualsiasi titolo di boschi confinanti con strade ed altre vie di transito o con altri boschi o coltivi di effettuare entro il **30 giugno 2008** la ripulitura da erbe infestanti delle fasce perimetrali interne dei boschi medesimi, almeno per una profondità di m.5; tali fasce perimetrali dovranno essere costantemente tenute ripulite dalla vegetazione infestante per tutto il periodo di "grave pericolosità". Analoga operazione deve essere effettuata, nello stesso periodo lungo le scarpate autostradali, stradali e ferroviarie da parte degli enti interessati.

A tale scopo i soggetti responsabili dell'esercizio di tali infrastrutture, nell'ambito della manutenzione ordinaria, devono provvedere periodicamente per la ripulitura da erbe infestanti delle fasce laterali di pertinenza delle infrastrutture medesime, assicurando che le predette fasce siano tenute costantemente ripulite durante il periodo di "grave pericolosità".

E' FATTO OBBLIGO ai possessori a qualsiasi titolo di terreni coltivati o tenuti al pascolo o incolti, adiacenti le linee ferroviarie, durante tutto il periodo di "grave pericolosità", di tenere sgombri tali terreni, fino a metri 20 dal confine ferroviario, da covoni di grano, erbe secche o da ogni materia combustibile; se tali terreni sono coltivati a cereali, i possessori sono tenuti a circoscrivere l'intero fondo coltivato, appena mietuto, ed a costituire sul fronte della via ferroviaria un fascia di terreno solcato dall'aratro larga non meno di m. 20, che dovrà essere costantemente tenuta priva di seccume vegetale.

E' FATTO DIVIETO su tutto il territorio regionale, fino a tutto il **17 settembre p.v.** bruciare nei campi le stoppie delle colture graminacee e leguminose dei prati e delle erbe, nonché gli arbusti e le erbe lungo le strade Comunali, Provinciali, Statali, lungo le autostrade e comunque lungo le arterie principali, salvo gli abbruciamenti di prevenzione antincendio autorizzato.

I proprietari ed i possessori a qualsiasi titolo di terreni, saranno ritenuti responsabili dei danni che si verificassero per loro negligenza o per inosservanza di divieti ed obblighi contenuti nella presente.

La mancata osservanza degli obblighi di cui ai punti precedenti comporterà l'applicazione di tutti i provvedimenti di competenza del Comune che si rendano necessari e con ogni conseguenza e rivalsa a carico di tutti i trasgressori.



COMUNE DI CAPENA

(Provincia di Roma)

In caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000;

L'affissione della presente ordinanza all'Albo Pretorio Comunale;

I Vigili Urbani, la Forza Pubblica e le Guardie Forestali sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

Dalla Residenza Municipale lì, 21/05/08

**IL SINDACO
BENIGNI RICCARDO**
